

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORVIDI e KUNTZE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1965

Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 29 ottobre 1949, n. 826, relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 36 della legge n. 1822 del 1939, sostituito dall'articolo 1 della legge n. 826 del 1949, reca:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con un'ammenda da lire duemilacinquecento a lire venticinquemila, senza pregiudizio dell'applicazione di ogni sanzione e penalità che sia prevista anche dal Codice penale o da altre leggi per ogni singola fattispecie.

Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire diecimila.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e della circolazione ».

È evidente che le penalità sopra stabilite debbono essere aggiornate. Si pensi infatti che nel 1939, quando fu emanata per la prima volta la legge, le penalità erano stabilite rispettivamente da un minimo di venticinque lire ad un massimo di trecento e, nei casi che interessano la sicurezza e la regola-

rità dell'esercizio, in una somma non inferiore a lire cinquanta.

Tenere oggi la stessa proporzione di aumento e cioè di circa dieci volte e, rispettivamente, venti, sembra non adeguato, non tanto perchè è passato maggior tempo (15 anni) dal primo aumento, mentre questo avvenne dopo 10 anni dalla prima legge; non soltanto perchè oggi siamo di fronte ad una maggiore svalutazione della moneta, ma soprattutto perchè lo sviluppo delle imprese concessionarie di autolinee e i loro atteggiamenti monopolistici e vessatori nei confronti dei cittadini che sono costretti ad usufruire delle autolinee, esigono un sistema di penalità che riesca a porre un freno agli abusi che frequentemente si verificano senza che, fino ad oggi, trovino una remora efficace. Remora, diciamo subito, che non può consistere soltanto in aumento di penalità, ma soprattutto nel sistema di accertamento delle infrazioni.

La legge in vigore, infatti, attribuisce la *esclusività* dell'accertamento delle contravvenzioni ai funzionari dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, con esclusione, pertanto, della legittimità dell'accertamento delle contravvenzioni stesse da

parte dei funzionari od agenti della polizia giudiziaria. Ciò pone i titolari dei servizi di linea in una situazione di vero e proprio privilegio, dei quali essi notoriamente si avvalgono con grave sacrificio del pubblico che è costretto ad usufruire di detti servizi.

È noto infatti che frequentemente, per inosservanza, da parte dei concessionari, delle disposizioni inerenti al numero dei passeggeri e all'intervento del doppio autista o del bigliettaio, si sono verificati incidenti di non lieve momento con conseguenti procedimenti penali che hanno colpito, sia pure sovente con esito favorevole, i viaggiatori che protestavano per il servizio, le cui infrazioni sono state accertate dagli organi di polizia giudiziaria, ma non hanno colpito i concessionari delle autolinee per

affollamento eccessivo, per mancanza del secondo autista o del bigliettaio e in genere per violazione del disciplinare di concessione, proprio perchè l'accertamento di tali contravvenzioni è di *esclusiva* competenza dei funzionari dell'ispettorato generale della motorizzazione i quali, di solito, brillano per la loro assenza da qualsiasi indagine lontana dal tavolo dell'ufficio.

È necessario pertanto modificare, anche in questo punto, la legge, abolendo l'esclusività dell'accertamento delle contravvenzioni da parte dei funzionari dell'ispettorato generale della motorizzazione ed attribuendone la competenza, secondo la norma generale, ad ogni funzionario od agente della polizia giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1949, n. 826, è sostituito dal seguente:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni sono punibili con una ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila, senza pregiudizio dell'applicazione di ogni altra sanzione e penalità che sia prevista anche dal Codice penale o da altre leggi per ogni singola fattispecie.

Nei casi che interessano la sicurezza o la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire duecentomila.

L'accertamento delle contravvenzioni è demandato ai funzionari e agli agenti della polizia giudiziaria.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e della circolazione ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.